



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



REGIONE DEL VENETO

PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1
Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" – CUP: H11B21007650006
S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

SENTENZE

Regione del Veneto

Direzione Semplificazione Normativa e Procedimentale

a cura della Task Force Appalti - Progetti

AMBITO: PRINCIPI DELLA CONTRATTUALIZZAZIONE

T.A.R. Veneto, Sez. III, 14/05/2025, n. 735: I principi del risultato e della fiducia forniscono la chiave di lettura di tutte le disposizioni del codice in tema di affidamento delle commesse pubbliche, nonché dell'operato delle stazioni appaltanti.

La sentenza in commento ha respinto il ricorso con cui il secondo graduato ha contestato l'aggiudicazione di un appalto integrato a favore del miglior offerente, al quale, in sede di soccorso istruttorio sarebbe stato consentita, distorcendo la portata dell'art. 108 d.lgs. n. 36/2023, la modifica dell'offerta (ossia, nello specifico, la riformulazione dell'importo relativo alla progettazione esecutiva, attraverso la dichiarazione che l'unico ribasso percentuale indicato doveva intendersi riferito non solo all'esecuzione dei lavori ma anche a quest'ultima prestazione).

Il TAR Veneto ha giudicato l'operato della stazione appaltante – che ha ricercato l'effettiva volontà espressa dall'offerente sulla base di quanto caricato sulla piattaforma - coerente con i principi del risultato e della fiducia, i quali (codificati rispettivamente negli artt. 1 e 2 d.lgs. n. 36/2023) forniscono la chiave di lettura e di interpretazione di tutte le disposizioni del codice in tema di affidamento delle commesse pubbliche, nonché dell'operato delle stazioni appaltanti (come espressamente previsto dall'art. 4 d.lgs. cit., secondo il quale *"Le disposizioni del codice si interpretano e si applicano in base ai principi di cui agli articoli 1, 2 e 3"*).



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



REGIONE DEL VENETO

Ricorda il TAR Veneto che il principio del risultato è definito dall'art. 1, c. 4, d.lgs. n. 36/2023 quale *“criterio prioritario per l'esercizio del potere discrezionale e per l'individuazione della regola del caso concreto”* ed è qualificato dall'art. 1, c. 3, 1^a parte, d.lgs. cit. come *“attuazione, nel settore dei contratti pubblici, del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità”*; mentre, il principio della fiducia, introdotto dall'art. 2 d.lgs. cit., amplia i poteri valutativi e la discrezionalità della p.a. in chiave di funzionalizzazione verso il miglior risultato possibile. Di qui la conclusione del TAR Veneto, mutuata da un precedente del massimo organo della giustizia amministrativa (Cons. St., sez. V, sent. n. 9255/2024), che *“il principio del risultato e quello della fiducia sono avvinti inestricabilmente”* e la loro declinazione *“è funzionale a portare a compimento l'intervento pubblico nel modo più rispondente agli interessi della collettività”*.

[Consulta la sentenza](#)